

AVV. LUDOVICO SZEGÖ
VIA P. LUCCA, 1 - 13100 VERCELLI
TEL. (0161) 250.923 (2 linee)
FAX (0161) 58.188
e-mail: ludovico.szego@tiscali.it

Vercelli, 9 novembre 2020

Egr. Sig.
Dott. Leonardo Gili
Via Annibale Gili n. 3
13030 Villarboit

Richiesta di revoca dalla carica di amministratore della società
S.I.I. s.p.a.

Gentilissimo Dottore,

in relazione alla richiesta di convocazione di assemblea dei soci della S.I.I. s.p.a., per discutere della proposta di revoca della S.V. dalla carica di amministratore, esprimo il seguente parere circa la legittimità formale e la correttezza sostanziale della proposta.

La proposta si fonda sulla asserita falsità di dichiarazioni contenute nel curriculum depositato nell'anno 2016 presso la Regione Piemonte, per quanto riguarda le riferite "esperienze lavorative". In particolare, la richiesta proveniente dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese evidenzia che la carica di amministratore delegato della società F.lli Schellino s.p.a. non è mai stata attribuita al dott. Leonardo Gili; la carica di commissario straordinario del Casino de la Vallée di Saint Vincent non è mai stata attribuita al dott. Leonardo Gili; la carica di amministratore delegato della SOCAMA HOLDING non è mai stata attribuita al dottor Leonardo Gili.

Al riguardo si osserva.

Preliminarmente: le ragioni della proposta di revoca non hanno nulla a che fare con l'attività prestata dal dott. Gili all'interno della S.I.I. né con pretese inadempienze attinenti

la gestione della società. Vengono allegati fatti, o meglio inesattezze, totalmente estranei alla S.I.I..

Questo fatto è da solo sufficiente ad escludere l'esistenza di una giusta causa di revoca.

Passando alla sostanza degli addebiti osservo che:

1. F.lli Schellino s.p.a.: è stata prodotta dichiarazione del sig. Mauro Schellino, socio di maggioranza della società fino al 2003, nella quale si dichiara che il dott. Leonardo Gili "è stato *Direttore Generale e Amministratore Delegato per la gestione dello stabilimento, i rapporti con il personale ed Enti ed istituzioni dall'anno 2002 all'anno 2003*". E' vero che la espressione Amministratore Delegato è impropria, perché la Schellino s.p.a. aveva un amministratore unico. Tuttavia al dott. Leonardo Gili era stata rilasciata procura 8 luglio 2002, che attribuiva al medesimo ogni più ampio potere per la gestione della società: ad esempio, rappresentare la società presso gli uffici pubblici e nelle gare indette da pubbliche amministrazioni; stipulare contratti di compravendita di merci e materiali, contratti di noleggio e contratti di assicurazione; licenziare ed assumere personale, presentare ricorsi avanti le commissioni tributarie, stare in giudizio in nome e per conto della società e nominare avvocati e consulenti, in ogni fase e grado del procedimento. La latitudine della procura giustifica l'espressione impropria di amministratore delegato: nella realtà, al dott. Gili era attribuito ogni potere gestionale nell'interesse della società.

2. Con deliberazione 23 giugno 1999 n. 708 il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta ha provveduto a nominare "i componenti del Comitato di Gestione della Gestione straordinaria della Casa da gioco Saint Vincent" nelle persone di tre soggetti, uno dei quali il dott. Leonardo Gili. Il Consorzio della Baraggia sostiene che i tre soggetti non potevano essere denominati "Commissari Straordinari", essendo la carica di Commissario riferibile soltanto ad un organo monocratico. La tesi è priva di fondamento, poiché l'ordinamento prevede, in linea generale, l'esistenza di organi

collegiali, ai componenti dei quali spetta la qualifica di commissario. Un organo è straordinario quando è istituito con compiti specifici legati a situazioni contingenti. Se l'organo è collegiale, tutti i componenti sono commissari. Nel nostro caso, la delibera di nomina fa espresso riferimento alla "gestione straordinaria", legittimando la qualifica di commissario straordinario, del resto utilizzata dalla stampa dell'epoca (v. La Vallée 26 giugno 1999, che titola "tre commissari al lavoro da luglio").

3. Quanto alla società Aiazzone, la sig.ra Giorgia Aiazzone, erede e coproprietaria del gruppo Aiazzone, ha rilasciato dichiarazione 25 settembre 2020, nella quale attesta che il dott. Leonardo Gili ha ricoperto nel periodo dal 1995 al 1999 vari incarichi, quali "Direttore Generale, responsabile delle problematiche inerenti alla gestione del personale, la riorganizzazione ottimale delle strutture interne, lo sviluppo aziendale". La dichiarazione della sig.ra Giorgia Aiazzone conferma l'importanza della collaborazione prestata dal dott. Gili, particolarmente in funzione della riorganizzazione aziendale. In proposito è sintomatico l'ammontare della retribuzione pattuita (v. lettera di assunzione 15 dicembre 1998).

4. Quanto alla società SOCAMA, la stessa risulta chiusa dal 2008. Il sig. Massimo Traversa, già presidente del consiglio di amministrazione, con dichiarazione 30 ottobre 2020 attesta che il dott. Gili "ha lavorato presso la società SOCAMA s.p.a. dal 1993 al 1995 con compiti dirigenziali all'interno della stessa e ha fatto parte di diversi consigli di amministrazione di società ad essa collegati. La SOCAMA s.p.a. si occupava all'epoca di ristorazione collettiva".

* * *

In conclusione, non esiste alcuna giusta causa di revoca, diversamente da quanto fantasiosamente allegato da parte del Consorzio Baraggia.

L'assenza di giusta causa esporrebbe la S.I.I. ad una azione di risarcimento, sia per i danni patrimoniali sia e

soprattutto per i danni legati all'immagine e alla professionalità del dott. Gili.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento invio i migliori saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chen', with a long horizontal stroke extending to the right.